

lità, con lo stipendio nei gradi 11° e 12°, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di quattordici e di quattro anni, e nel grado 13° con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

« Gli agenti ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di 3ª categoria e sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2ª classe, di primo commesso o di commesso, rispettivamente se contino quattordici, quattro o meno di quattro anni di servizio effettivo in tale qualità, con lo stipendio, nei gradi di messaggere o di primo commesso, corrispondente agli anni di servizio eccedenti rispettivamente i suddetti limiti di quattordici e quattro anni, e nel grado di commesso con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati.

« La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei gradi predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

« Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza degli emolumenti in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli, rispetto agli emolumenti attribuiti in dipendenza del collocamento stesso, è conservata a titolo di assegno personale da riasorbire nei successivi aumenti di stipendio.

« Ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di quattro e quattordici anni non si computano gli abbreviamenti previsti dalle vigenti disposizioni, i quali sono valutati nel grado e alla data del collocamento in ruolo ed hanno effetto, eventualmente in tutto o in parte nei gradi superiori, quando non abbiano dato luogo precedentemente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

« I vincitori di concorso per posti di ausiliario non ancora nominati perchè chiamati alle armi, prigionieri o internati, e coloro che saranno dichiarati vincitori dopo avere superato la prova orale di concorsi già espletati e non sostenuta per gli stessi motivi, sono assunti in servizio a titolo di prova, per un periodo di tempo non inferiore a mesi sei e nominati in ruolo dopo ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

« Per la determinazione dello stipendio si computa quale effettivo servizio, il periodo di tempo decorrente dalla data in cui i vincitori predetti avrebbero conseguito la nomina ad ausiliario agli effetti giuridici, e tale stipendio è loro attribuito anche durante il periodo di prova. La data stessa determina il posto nel ruolo di anzianità, secondo le norme di cui al successivo art. 4 ».

Art. 2.

L'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformità alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 21 aprile 1949, n. 259.

Modificazioni all'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è aggiunto il seguente:

« Fino alla data suindicata, possono, altresì, essere effettuati trasferimenti dal ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni per gli ufficiali del Corpo del genio navale, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404 ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 27 maggio 1949, n. 260.

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.

Art. 2.

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell'anno;
- il giorno dell'Epifania;
- il giorno della festa di San Giuseppe;
- il 25 aprile: anniversario della liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il giorno dell'Ascensione;
 il giorno del Corpus Domini;
 il 1° maggio: festa del lavoro;
 il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
 il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
 il giorno di Ognissanti;
 il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;
 il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
 il giorno di Natale;
 il giorno 26 dicembre.

Art. 3.

Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

Art. 4.

Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre.

Art. 5.

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti — i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera — la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Art. 6.

In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l'ammenda fino a lire ottantamila, ferma restando la disposizione dell'art. 26, capoverso 1°, del Codice penale.

Art. 7.

Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA —
 FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 9 aprile 1949, n. 261.

Norme esecutive del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, recante provvidenze a favore della produzione baccologica nella campagna serica 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione baccologica nella campagna serica 1947;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1948, con il quale, a termini dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, è stata disposta una trattenuta di L. 5 al chilogrammo sui contributi spettanti agli agricoltori a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo;

Sentita la Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La misura del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è stabilita con le modalità dell'art. 11 del predetto decreto, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso.

In attesa della disposizione di cui sopra possono essere concessi pagamenti in acconto, salvo conguagli, in misura non superiore all'80 % dell'importo del contributo massimo previsto dall'art. 1, comma primo, del decreto sopra citato.

Art. 2.

Le anticipazioni dei fondi all'Ente nazionale serico per il pagamento dei contributi stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sono effettuate con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

L'Ente nazionale serico richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con domanda firmata dal presidente e vistata da almeno uno dei revisori dei conti,